# SENATO DELLA REPUBBLICA

# III LEGISLATURA

N. 891-B
Documento N. 68

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici)
della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1959 (V. Stampato n. 249)

e dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 luglio 1960

sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio del 7 ottobre 1960 v. Doc. 68)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1960 (V. Doc. XII, N. 2)

d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria, NEGRONI, DE MARZI Fernando, TROISI, BERRY, PATRINI e MERENDA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 ottobre 1960

Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane. Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonchè circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 2.

Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purchè risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro a cui è destinato.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato.

## Art. 3.

Le botteghe, costruite ai sensi della presente legge, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalità previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.

Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbane, di altri locali che risultino adeguati alle esigenze della sua azienda.

#### Art. 4.

Le botteghe ed i locali annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, concesse in materia di edilizia economica e popolare.

#### Art. 5.

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, saranno emanate, entro 120 giorni, le norme per l'applicazione della presente legge.